



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 27/02/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

L'anno 2025, addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 16:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Paolo Gasperini il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Paola Dott.ssa Sbrozzi.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	DE ANGELIS ALBERTO	SI	NO	8	NUTILE TIZIANO	SI	NO
2	BAVARO CRISTIANO	SI	NO	9	LUMACA SARA	SI	NO
3	GASPERINI PAOLO	SI	NO	10	TOTI MARTA	NO	SI
4	CERINO EMANUELA	SI	NO	11	COLACCHI MAURIZIO	NO	SI
5	BARBACCI AMBROGI FRANCESCA	SI	NO	12	RESE FRANCESCA	NO	SI
6	RUGGERI SILVIA	SI	NO	13	CAMERINI BRUNO	NO	SI
7	MARIANI TIZIANO	SI	NO				

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Vengono nominati scrutatori: Nutile, Ruggeri, Colacchi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dall'emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 12 del 31/05/2023 avente per oggetto: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI

Ritenuto necessario adeguare ulteriormente il regolamento relativo alla disciplina della TARI prevista dai commi dal 639 al 704 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii per rendere più equo il prelievo tributario su alcune categorie di contribuenti equiparando il prelievo a quello dei comuni limitrofi e della città di Roma Capitale sempre mantenendo la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, le condizioni, le modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Arera 18/01/2022 n. 15/2022/R/RIF.

Redatto il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti” così come allegato alla presente deliberazione;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il DL n.228/2021, L.15/2022, art 3 comma 5 quinquies, in base al quale il Consiglio Comunale può approvare le tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e determinato dallo stesso Consiglio Comunale, oltre il trenta aprile qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione venga prorogato rispetto alla data ordinaria.

Visto Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 che ha differito, al 28 Febbraio 2025, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente dichiara aperta la discussione;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come riportati nel verbale di resoconto stenotipato in copia allegato;

Il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione in merito, pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:
Presenti 9: all’**UNANIMITA’** espressa in forma palese:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nella presente fase dispositiva:

- 1) di approvare le modifiche apportate al “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti” (approvato con D.C.C. 12 del 31/05/2023) integrando l’art.11 come segue:
 - e) *Per gli spettacoli viaggianti di cui all’art.2 della legge 18 marzo 1968, n.337 che occupano il suolo privato o il suolo pubblico in base ad una concessione, le superfici sono calcolate secondo i seguenti criteri:*
 - *100% superficie occupata dalle attrazioni*
 - mentre alla restante superficie verranno applicate le sottoelencate percentuali:*

- *50% della superficie per i restanti 100 mt*
 - *25% della superficie per gli ulteriori 100 fino a 1000 mt.*
 - *10% della superficie oltre i 1000 mt*
- 2) Di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'articolo 1 c. 682 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il nuovo testo così come allegato alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale;
 - 3) di dare atto che il nuovo "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti", composto da n. 46 articoli e 3 allegati (A, B e C), entra in vigore il 1° gennaio 2025, modificando il precedente regolamento per l'applicazione della TARI;
 - 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ☐ sul sito internet del Comune,
 - ☐ all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi;
 - 5) di dare disposizione che la presente Deliberazione venga inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con voti:

Presenti 9: all'**UNANIMITA'** espressa in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Paolo Gasperini

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Paola Dott.ssa Sbrozzi